

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»

del 21 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda
di governo», depositata l'11 agosto 2004²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 2005³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare dell'11 agosto 2004 «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 34 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ A dibattiti parlamentari ultimati, la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto sono protette in particolare con le seguenti misure:

- a. il Consiglio federale, i quadri superiori dell'amministrazione federale e gli uffici federali si astengono da qualsiasi attività informativa e di propaganda. In particolare si astengono da attività mediatiche come pure dalla partecipazione a manifestazioni informative e manifestazioni riguardanti la votazione. Ne fa eccezione un unico breve comunicato rivolto alla popolazione dal capo del dipartimento interessato;
- b. la Confederazione si astiene dal finanziare, attuare e sostenere campagne d'informazione e di propaganda in vista di votazioni, come pure da qualsiasi produzione, pubblicazione o finanziamento di materiale informativo e propagandistico. Ne fa eccezione un opuscolo informativo per i cittadini aventi diritto di voto con le spiegazioni del Consiglio federale. L'opuscolo deve tener conto in maniera equilibrata degli argomenti favorevoli e contrari;
- c. la data della votazione va pubblicata almeno con sei mesi di anticipo;

¹ RS **101**
² FF **2004** 4289
³ FF **2005** 3935

- d. agli aventi diritto di voto vanno messi gratuitamente a disposizione il testo sottoposto alla votazione come pure quello in vigore.

⁴ La legge prevede entro due anni sanzioni in caso di violazione dei diritti politici.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz